

Legge Regionale 3 febbraio 2004, n. 1 (1)

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2004

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge:

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto regionale e dell'articolo 24, commi 1 e 2 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, è autorizzato, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 marzo 2004, l'esercizio provvisorio della proposta del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2004 al Consiglio regionale.

Articolo 2

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

3 febbraio 2004

Bassolino

(1) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'articolo 2, della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'Allegato A - n. 268 della medesima legge.